

PROCEDURA
SUL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

1. PREMESSA	3
2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI	5
4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	7
5. VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE.....	7
6. ESEMPI DI FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI	11
7. I CANALI DI SEGNALAZIONE	11
7.1 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	12
7.2 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	13
7.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	15
7.4 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	20
8. TUTELA DEL SEGNALANTE	20
9. SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
11. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO.....	26
12. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	27
13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	28

1. PREMESSA

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 (“Decreto Whistleblowing”) rubricato “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione delle violazioni, quali di seguito richiamate nella presente procedura, prevedendo una disciplina comune per gli enti pubblici e per i soggetti privati.

Inoltre, è stato esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il richiamato Decreto – che ha abrogato la previgente Legge n. 179 del 2017 (recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”) – ha reso quindi necessaria l’adozione della presente procedura (la “*Procedura*”) al fine di disciplinare le attività derivanti dalle nuove citate previsioni normative.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. si era già dotata di un sistema per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, sentite le rappresentanze sindacali aziendali

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, sono state tenute in debita considerazione le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (“Linee Guida ANAC”).

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura si applica ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (“Mondadori” o la “Società”) e alle società di diritto italiano controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ, da Mondadori e soggette - in relazione al numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo anno solare ed alla adozione del modello di organizzazione di cui al D.lgs 231/2001 e successive integrazioni – all’applicazione del citato decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (le “Controllate”).

Per quanto sopra si precisa che tutti i riferimenti alla Società contenuti nel presente documento si intendono riferiti anche alle Controllate dalla Società soggette all’applicazione del Decreto Whistleblowing e della presente procedura, per quanto applicabile per ciascuna Società in relazione al numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo anno solare (le Controllate con un numero di dipendenti minore di 50 di seguito sono definite le “Controllate Minori”).

La Procedura si propone di disciplinare il processo di segnalazione, in conformità alle disposizioni del Decreto Whistleblowing, delle violazioni - quali indicate specificatamente al successivo art. 5 - nell’ambito dell’attività svolta dalla Società e quindi di fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare - anche in forma anonima – violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del Contesto Lavorativo inerente Mondadori e/o società Controllate.

La Procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”), e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (congiuntamente denominati "**Codice Privacy**") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Nello specifico, la Procedura intende:

- fornire indicazioni sui **soggetti che possono effettuare le segnalazioni;**
- indicare **le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;**

- disciplinare il **canale di segnalazione interno**, identificando i **destinatari deputati a ricevere** le segnalazioni interne e definendo le **modalità di gestione delle stesse per l'accertamento** di quanto segnalato;
- indicare quali sono le **misure poste a tutela del segnalante**, nel rispetto della normativa in vigore;
- precisare le forme di **responsabilità del segnalante** e quali sono i **diritti del segnalato**;
- indicare quali sono i presupposti che consentono il ricorso al **canale di segnalazione esterno** istituito a cura dell'Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC, ed alla c.d. **divulgazione pubblica**¹.

La Procedura non modifica, per le Società del Gruppo Mondadori di diritto italiano, i flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza, così come disciplinati nella parte generale dei Modelli Organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
Soggetto Segnalante o Segnalante	La persona fisica che effettua la Segnalazione, come meglio delineati al capitolo 4 “soggetti che possono effettuare le segnalazioni”.
Soggetto Segnalato o Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel capitolo 5 “violazioni oggetto di

¹ Tanto la possibilità di inviare segnalazioni tramite il canale esterno ANAC quanto la possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche sono vevoli unicamente con riferimento alle società del Gruppo che abbiano impiegato nell'anno passato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.

	segnalazione”.
Violazione	La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società, o l’interesse pubblico, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo e riconducibili a quanto specificato nel capitolo 5 “violazioni oggetto di segnalazione”.
Gestore delle Segnalazioni	<p>Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere <i>“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”</i>.</p> <p>Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, e/o soggetti esterni a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante e le funzioni aziendali coinvolte siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.</p> <p>Ciascuna Società ha identificato tale soggetto in un Comitato così come definito al capitolo 7.2 “Il Gestore delle Segnalazioni” della presente Procedura.</p>
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni, (“*Segnalante*” e/o “*Segnalanti*”) sono:

- gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza della Società, cc.dd. Organi Sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ecc.), nonché in generale le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società;
- personale dipendente della Società, inquadrato a qualunque livello e con qualunque tipologia di contratto;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per la Società;
- i liberi professionisti ed i consulenti che operano per la Società e i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone il cui rapporto giuridico con la Società: (i) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) è in fase di periodo di prova.

Inoltre rientrano anche le persone per le quali sia già avvenuto lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing (“Violazioni”) e, per l’effetto, in conformità alla presente Procedura, devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità dell’ente privato (i.e. Mondadori o e Controllate) o l’interesse pubblico, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo di Mondadori o delle Controllate, e che consistono in:

-
1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le “Segnalazioni 231”)²;
 2. illeciti, sempre verificatisi nel Contesto Lavorativo, che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nell’Allegato³ al Decreto Whistleblowing) o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell’Allegato al Decreto), relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell’ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁴;
 3. atti o omissioni che ledono gli interessi dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
 4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni

² Tale tipologia di violazioni può essere segnalata unicamente con riferimento alle società del Gruppo dotate di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

³ Le Linee Guida ANAC, a p. 27, "*precisa[no] che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa*".

⁴ A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "*Si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.*"

riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Controllate Minori

Si precisa che le Segnalazioni di illeciti, verificatisi nel Contesto Lavorativo, che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come riportati nel precedente elenco) non sono – per espressa previsione normativa - previste per le Controllate Minori. Per tali Società, pertanto, saranno segnalabili le sole condotte di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 o violazioni del Modello 231.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- a) violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- b) violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- c) condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Non sono ammesse Segnalazioni aventi oggetto e contenuti diversi da quelli sopra indicati.

In particolare, non sono ammesse:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono ai rapporti di lavoro individuale anche con le figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori⁵;

⁵ A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato".

-
- b) segnalazioni di violazioni già disciplinate da leggi speciali, già regolate mediante regolamenti UE o Direttive UE già trasposte, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)⁶;
- c) segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate o almeno basate su elementi concreti. A tal fine, si prevede che il Segnalante debba:

- descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione;
- indicare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti gli eventuali documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali.

L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore delle Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

⁶ A titolo esemplificativo, nel settore "servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo" restano fermi l'applicazione rispettivamente dell'articolo 52-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d'Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza. In materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo trova applicazione il d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha introdotto l'art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

6. ESEMPI DI FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o violazioni;
- implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza il consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le Violazioni possono essere segnalate attraverso tre distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D.Lgs. n. 24 del 2023 e di seguito richiamate:

- a) il canale di segnalazione interno;
- b) il canale di segnalazione esterno (ANAC);
- c) la divulgazione pubblica.

7.1 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le Segnalazioni interne possono essere effettuate:

✓ in forma scritta, attraverso specifica piattaforma informatica (“**piattaforma**” o “**piattaforma informatica**”) adottata da Mondadori e dalle Controllate da Mondadori e segregata con riferimento a ciascuna di esse, che consente l’invio delle segnalazioni in modalità informatica e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dei segnalanti, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché la protezione dei dati e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Ciò avviene tramite l’adozione di tecniche di cifratura e l’attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce della valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento.

Solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali hanno accesso alle informazioni rilevanti.

La piattaforma è accessibile in modo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accedendo alla pagina internet “Whistleblowing” presente in apposita sezione del sito www.gruppomondadori.it.

In caso di segnalazioni effettuate con la piattaforma informatica, il sistema genera automaticamente un codice numerico associato a ciascuna segnalazione (“ticket”), che ha validità di conferma della ricezione della segnalazione stessa. Il segnalante che abbia scelto di utilizzare la piattaforma informatica può in ogni momento, mediante l’utilizzo del proprio “ticket”, verificare attraverso la piattaforma medesima gli aggiornamenti sullo stato della segnalazione e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con il Gestore delle Segnalazioni (anche in modalità anonima nel caso di utilizzo della piattaforma informatica in modalità anonima);

✓ in forma orale tramite un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, previa espressa richiesta da parte del segnalante inoltrata mediante la piattaforma informatica sopra indicata. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Si rileva inoltre che nell'ambito delle Segnalazioni:

- i dati personali sono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR e al Codice Privacy attraverso il ricorso a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base di una valutazione di impatto, agli obblighi imposti dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023;
- la piattaforma informatica consente al Segnalante di effettuare delle Segnalazioni anche in forma anonima, cioè senza che il Segnalante debba rivelare la propria identità e senza che il destinatario la possa scoprire;
- la pagina internet di accesso alla piattaforma contiene alcune ulteriori indicazioni pratiche sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma stessa;
- in ogni caso le Segnalazioni anonime verranno gestite purché siano sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso.

7.2 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Mondadori e le Controllate hanno identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto un proprio comitato ("Comitato"), in qualità di "**Gestore delle Segnalazioni**",

Per ciascuna società il Comitato è composto dal Responsabile della Funzione Internal Audit di Gruppo, dal General Counsel di Gruppo e dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza – membro esterno nominato ad hoc dalla società stessa.

I membri del Comitato sono stati autorizzati a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi del del GDPR e del Codice Privacy, nonché adeguatamente formati sulla disciplina del whistleblowing ed in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore delle Segnalazioni gestisce le Segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza indicati nella presente procedura e ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate a seguire.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- mette a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo del canale interno, di quello esterno gestito dal ANAC, con particolare riguardo ai presupposti ed alle modalità per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti ed alle procedure;
- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing ed alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Per converso, al Gestore del Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC (di cui al capitolo 9 "Il canale di segnalazione esterno"), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Nei casi di Segnalazioni 231, e non riguardanti Violazioni ascrivibili all'Organismo stesso o ad uno dei suoi componenti, il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto si desuma da comportamenti concludenti, tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente Procedura ed alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

7.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Ricezione e registrazione delle Segnalazioni

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i canali interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

In ogni caso, il Gestore delle Segnalazioni provvederà ad alimentare un c.d. “**registro delle segnalazioni**”, istituito in formato digitale contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo/n. di ticket;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;

-
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui sotto “valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione” in: a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
 - Data avvio indagine (qualora prevista);
 - Conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 anni.

Valutazione preliminare e classificazione della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e alle analisi preliminari della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico workflow di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

-
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore delle Segnalazioni dà avvio alla fase di verifica e indagine.

Verifiche e indagini interne

Laddove, all'esito della suddetta valutazione preliminare, la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni esamina quindi i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della Segnalazione, può, nel rispetto delle tempistiche sopra richiamate, richiedere eventuali informazioni aggiuntive al Segnalante;

- contattare il Segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della Segnalazione.

Il soggetto al quale la segnalazione si riferisce può essere sentito o, su sua richiesta, viene sentito dal Gestore delle Segnalazioni.

Nello svolgimento delle suddette attività di accertamento, il Gestore delle Segnalazioni, può coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell'esame della Segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Gestore delle Segnalazioni.

Tutti i soggetti sopra richiamati hanno anche l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della Segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse.

Qualora la Segnalazione abbia rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 – integrando la stessa una violazione del Modello e/o uno dei fatti di reato previsti nel decreto 231 – il Gestore delle Segnalazioni ne dà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di

Mondadori o di altra società del Gruppo interessata, cui si riferisce la Segnalazione. L'Organismo di Vigilanza (OdV), informato della Segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza dell'identità del Segnalante, collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa.

In ogni caso il Gestore delle Segnalazioni dovrà trasmettere all'OdV tempestivi flussi informativi sintetizzanti la tipologia e l'oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se relative agli illeciti, agli atti od omissioni ed ai comportamenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del citato capitolo 5 "Violazioni oggetto di Segnalazione", in modo che l'OdV possa verificare la correttezza della classificazione delle Segnalazioni ai fini di quanto previsto nel capitolo precedente.

Riscontro alla segnalazione

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante uno dei canali interni a disposizione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

Conclusione del processo

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (comunque nel rispetto dei principi di riservatezza) in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;

-
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
 - d) l'esito e la conclusione dell'analisi.

In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- i. laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- ii. laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- iii. laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto sub (i) e dispone l'archiviazione come sopra previsto sub (ii).

Nei casi in cui il suddetto rapporto contenga Violazioni, o fatti e/o condotte, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) capitolo 5 "Violazioni oggetto di Segnalazione"), il Gestore delle Segnalazioni lo trasmetterà anche all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, per le valutazioni e le iniziative di sua competenza. In caso di incertezze, il Gestore delle Segnalazioni coinvolgerà comunque l'Organismo di Vigilanza.

Escalation in caso di segnalazioni riguardanti i vertici aziendali

In caso di Segnalazione riguardante i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il l'Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazione riguardante un componente del Collegio Sindacale e/o l'Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà

comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale, escluso il caso in cui riguardi il Presidente stesso, ed all'Amministratore Delegato

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed all'Amministratore Delegato..

Reporting ai vertici aziendali

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica ad hoc che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere dal Gestore delle Segnalazioni flussi informativi periodici in merito a tutte le segnalazioni, anche quelle non rilevanti ai fini prevenzionistici del D. Lgs. 231/2001 ed anche quelle classificate come ordinarie.

7.4 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione).

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle **limitazioni di responsabilità** di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel capitolo 5 "Violazioni oggetto di Segnalazione";
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto Whistleblowing (in particolare, utilizzando i canali, nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti "facilitatori", ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella Procedura.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione, sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

Limitazione di responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione; e (ii) la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Divieto di ritorsione

Sono escluse in senso assoluto ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti del Segnalante che, in buona fede, abbia effettuato una Segnalazione di Violazioni nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nello specifico, per misure ritorsive e/o discriminatorie, s'intendono – ad esempio – il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro, le note di merito negative, la coercizione, l'intimidazione e/o ogni altro tipo di mobbing collegato, direttamente e/o indirettamente,

alla segnalazione effettuata (così come descritte nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24 del 2023), che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro del Segnalante.

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della Segnalazione effettuata può darne notizia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che successivamente procede a darne informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza.

Il Segnalante può altresì ricevere misure di sostegno – del tipo di quelle dettagliatamente descritte nell'art. 18 del D.Lgs. n. 24 del 2023 – dagli Enti del Terzo Settore. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni. L'elenco di tali enti è istituito presso ANAC.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

È responsabilità del Segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e, come anticipato, saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria o Contabile competente.

Si rammenta altresì che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dalla normativa applicabile, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e dal Modello 231, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative privacy ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;

-
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell'ambito della piattaforma) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa; le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
 - è garantito, ove possibile e nel rispetto dell'art. 4 della l. 300/1970 ss.mm., il tracciamento dell'attività del personale autorizzato al trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in particolare dell'attività del Gestore delle Segnalazioni;
 - l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte , ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*.

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore delle Segnalazioni già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

11.IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, che consente al segnalante di poter presentare all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) una segnalazione di violazione del tipo di quelle indicate in premessa.

Controllate Minori

Si precisa che il ricorso a tale canale è espressamente previsto dalla normativa solo per i soggetti con un numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo anno

maggiore di 50. Pertanto le previsioni descritte nel presente paragrafo non si applicano alle Controllate Minori.

In caso di applicabilità del cosiddetto “Canale di Segnalazione Esterno“, si precisa, che il Segnalante può effettuare detta Segnalazione solo se la stessa abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell’Unione Europea di cui ai punti 3), 4), 5), e 6) del precedente capitolo 5 “Violazioni oggetto di Segnalazione”⁷, e, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- b) non è previsto, nell’ambito del suo Contesto Lavorativo, un canale di segnalazione interna o questo, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del decreto;
- c) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione all’ANAC – da effettuarsi o in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso le linee telefoniche o il sistema di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto con un funzionario – garantisce in ogni caso la riservatezza del Segnalante, del segnalato, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione prodotta, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia.

Sul sito istituzionale dell’ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione della segnalazione esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione, modalità di gestione della stessa ecc.), nonché indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa. A tal fine, l’ANAC predispone delle Linee Guida dedicate.

12. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

⁷ Il ricorso al canale di segnalazione esterno è applicabile sono con

Controllate Minori

Si precisa che il ricorso alla Divulgazione Pubblica è espressamente previsto dalla normativa solo per i soggetti con un numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo anno maggiore di 50. Pertanto le previsioni descritte nel presente paragrafo non si applicano alle Controllate Minori.

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai punti 3), 4), 5), e 6) del precedente Capitolo 5 "Violazioni oggetto di Segnalazione" il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante anche la possibilità di effettuare una **divulgazione pubblica**, da intendersi come quell'attività con la quale il segnalante mira a *"rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone"*.

La divulgazione pubblica è ammissibile e il Segnalante **può beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24 del 2023 subordinatamente al ricorrere**, al momento della divulgazione pubblica, di una delle seguenti condizioni:

1. il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Procedura viene resa disponibile, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) di Mondadori e delle sue controllate mediante apposita disposizione organizzativa e pubblicazione sulla rete intranet aziendale nonché a tutti quei soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute mediante pubblicazione sul sito www.gruppomondadori.it Sezione Whistleblowing.

La formazione al personale avviene tramite modalità informatiche e/o corsi in aula pianificati, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze.

La Procedura e la piattaforma sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno biennale, in funzione dell'operatività maturata. Una sintesi statistica delle segnalazioni ricevute verrà resa disponibile ai fini di reporting nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.